

**ACCORDO SUI PERMESSI SINDACALI EX ART. 30 LEGGE 20 MAGGIO '70
N. 300 PER I DIRIGENTI NAZIONALI E DI STRUTTURE PERIFERICHE
TERRITORIALI**

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 7 febbraio 2017

tra

POSTE ITALIANE S.p.A.

e

SLC-CGIL, SLP-CISL, UILposte, FAILP-CISAL,
CONFSAL COM.NI e UGL COM.NI

Premesso che:

- l'accordo del 5 febbraio 2014, che ha definito per il triennio 2014-2016 la complessiva disciplina in materia di permessi sindacali retribuiti ex art. 30 L. 300/1970 a valere per le OO.SS. firmatarie del CCNL, ha terminato la sua vigenza il 31 dicembre 2016;
- è volontà delle Parti addivenire ad una regolamentazione inerente i permessi sindacali per i dipendenti che rivestono cariche sindacali a livello nazionale e/o di struttura periferica territoriale delle organizzazioni identificate nell'art. 19 della citata legge 300/70 che, nel loro ambito, organizzino i lavoratori appartenenti a Poste Italiane S.p.A.;
- la legge n. 300/70 e i vigenti accordi tra le Parti assicurano già regole ai dirigenti di R.S.U. in materia di permessi retribuiti per l'espletamento del loro mandato e quindi il presente accordo, in applicazione della previsione di cui all'art. 30 della legge 300/70, riguarda esclusivamente il trattamento da praticarsi da Poste Italiane S.p.A. ai dipendenti di cui al punto precedente;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue.

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

1. I lavoratori dipendenti di Poste Italiane S.p.A. che, nell'ambito delle organizzazioni sindacali di cui in premessa, rivestono in conformità alle comunicazioni effettuate dalle organizzazioni stesse ai sensi di quanto previsto al punto 7 che segue, cariche sindacali a livello nazionale e/o di strutture periferiche territoriali delle organizzazioni medesime, hanno diritto a fruire, per l'espletamento del loro mandato (ivi compresa la partecipazione alle riunioni dei propri organi direttivi centrali e periferici) e di ogni attività connessa, di permessi retribuiti.

A tal fine, l'Azienda riconoscerà complessivamente alle OO.SS. firmatarie della presente intesa un numero di ore di permessi sindacali pari a 659.487 per il 2017, 639.703 per il 2018 e 614.115 per il 2019.

La relativa ripartizione in capo a ciascuna delle suddette Organizzazioni Sindacali avverrà:

- A) per l'anno 2017, secondo quanto riportato nella tabella allegata (All.1);
B) per ciascuno degli anni 2018 e 2019:
B.1) per un valore pari al 8% del monte ore complessivo annuo in misura uguale tra le OO.SS. firmatarie della presente intesa;
B.2) per il restante 92% del monte ore complessivo annuo sulla base della media aritmetica tra il numero dei voti ottenuti dalla singola O.S. in occasione delle ultime elezioni delle RSU e la media dei lavoratori iscritti alla medesima O.S. nell'anno precedente.

Con specifico riferimento a quanto previsto al punto B.2), l'Azienda comunicherà alle OO.SS. il relativo calcolo entro il mese di febbraio degli anni 2018 e 2019.

I permessi retribuiti di cui al presente punto riguardano qualunque caso di sospensione della prestazione lavorativa, ivi compresa la partecipazione alla contrattazione nazionale e territoriale, comunque derivante dall'espletamento del mandato sindacale e di ogni attività connessa, anche se esercitata nell'ambito di organismi collegiali nei quali sia prevista la presenza elettiva o di nomina di rappresentanti dei lavoratori in quanto tali. Fa eccezione la partecipazione agli incontri previsti dal vigente CCNL nell'ambito dei seguenti Organismi:

- Ente Bilaterale per la Formazione e Riquilificazione Professionale,
- Comitato per le Pari Opportunità,
- Organismo Paritetico Nazionale per la Salute e la Sicurezza sui Luoghi di Lavoro,
- Commissione Nazionale Paritetica per la Classificazione Professionale,

nonché nell'ambito dell'Osservatorio sulle Modalità di Proposizione Commerciale di cui al Protocollo di intesa del 22/10/2013.

Le cedole assegnate nel 2017 e nel 2018 e non utilizzate dalle OO.SS. nell'anno di riferimento, che saranno riconsegnate all'Azienda, verranno attribuite alle stesse rispettivamente nel 2018 e nel 2019 in aggiunta al monte ore stabilito.

2. Il monte ore di permessi retribuiti di cui al punto 1 viene ripartito a cura di ciascuna organizzazione sindacale tra le proprie singole strutture nazionali, regionali e provinciali (o strutture periferiche sostitutive dei sindacati provinciali, ove presenti).
3. A partire dal 2018, entro il mese di gennaio, l'Azienda consegnerà alle Segreterie Nazionali di ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo, un numero di cedole di permessi retribuiti pari al numero complessivo delle ore spettanti per l'anno di riferimento ai sensi del precedente punto 1-B.1); entro il mese di marzo di ciascuno degli anni 2018 e 2019 l'Azienda consegnerà alle Segreterie Nazionali delle medesime OO.SS. un numero di cedole di permessi retribuiti pari al numero complessivo delle ore spettanti per l'anno di riferimento ai sensi del precedente punto 1-B.2), detratta la quantità di permessi, come riportati nel successivo punto 10, attribuiti direttamente ai lavoratori designati da ciascuna Organizzazione Sindacale come abilitati ad usufruire degli stessi in via continuativa.

Le cedole di cui sopra sono predisposte dall'Azienda in conformità al monte ore di cui alla presente intesa.

Ciascuna di dette cedole deve riportare per ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo la numerazione progressiva.

Per il 2017, le anzidette cedole - al netto della quantità di permessi, come riportati nel successivo punto 10, attribuiti direttamente ai lavoratori designati da ciascuna Organizzazione Sindacale come abilitati ad usufruire degli stessi in via continuativa - verranno consegnate alle sopracitate Segreterie Nazionali entro il corrente mese di febbraio.

4. Il lavoratore che riveste una delle cariche di cui al punto 1 che precede, con esclusione dei fruitori di permessi sindacali in via continuativa, che intende utilizzare il permesso retribuito in applicazione di quanto previsto dal presente accordo, è tenuto a comunicarlo per iscritto alla unità di appartenenza con un preavviso, di norma, di almeno 24 ore ed a consegnare alla stessa, contestualmente, la quantità di cedole di cui al precedente punto 3 corrispondente alla durata del permesso. Detta comunicazione dovrà recare la firma di un componente l'organo esecutivo statutariamente previsto per la struttura di appartenenza.

La durata del permesso non può essere inferiore a due ore; le frazioni eccedenti non possono essere inferiori a 15 minuti.

In caso di mancata consegna contestuale delle cedole, l'assenza dovrà essere giustificata mediante presentazione delle relative cedole entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo a quello nel quale si è verificata l'assenza.

Qualora i permessi di cui al presente accordo siano richiesti per un orario d'inizio dell'assenza situato entro l'ora dell'inizio dell'orario di lavoro dell'interessato (antimeridiano o pomeridiano), ovvero abbiano termine entro l'ora prima della fine dell'orario di lavoro dell'interessato medesimo (antimeridiano o pomeridiano), agli effetti del calcolo delle cedole da consegnare si farà riferimento, rispettivamente, all'inizio e al termine dell'orario giornaliero di lavoro (antimeridiano o pomeridiano).

Le cedole consegnate alla unità di appartenenza vanno annullate a cura della stessa ed in nessun caso possono essere restituite.

In relazione a quanto previsto dal presente punto le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori si impegnano a svolgere, su segnalazione dell'Azienda, gli opportuni interventi nell'ipotesi che si verifichino situazioni anomale.

5. Ai lavoratori che fruiscono dei permessi retribuiti previsti dal presente accordo compete, per il tempo in cui sono stati assenti a tale titolo, il trattamento economico secondo i criteri previsti dal contratto e dagli accordi interscisi.
6. Fatto salvo quanto disposto in materia di aspettativa dalla legge 300/70, ai lavoratori che rivestono una delle cariche di cui al punto 1 che precede possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze di servizio, permessi non retribuiti.

La relativa richiesta va rivolta alla unità di appartenenza, per il tramite del competente organo esecutivo statutariamente previsto a livello nazionale, regionale o provinciale (o di struttura periferica territoriale di cui al punto 2 del presente accordo) della Organizzazione Sindacale di appartenenza, con un preavviso di almeno 24 ore .

7. Ai fini di quanto previsto dal presente accordo, la comunicazione trasmessa tramite posta elettronica dalla Segreteria Nazionale di ciascuna Organizzazione Sindacale, firmataria del presente accordo, inviata alla struttura RURES/RUO/RI e contenente l'elenco completo dei nominativi dei dipendenti che rivestono le cariche di cui al punto 1 del presente accordo, con l'indicazione puntuale delle stesse e l'evidenziazione se trattasi di carica nazionale, regionale o territoriale, potrà essere modificata, sempre per il tramite di una comunicazione per posta elettronica a RURES/RUO/RI, da parte della Segreteria Nazionale della O.S.

Le comunicazioni pervenute entro il giorno 15 di ciascun mese produrranno effetti con decorrenza dal primo giorno del mese successivo; le comunicazioni pervenute nel periodo compreso tra il giorno 16 e la fine di ciascun mese produrranno effetto dal giorno 16 del mese successivo. Tale comunicazione dovrà essere effettuata utilizzando l'apposito format allegato (All. 2) alla presente intesa contenente, tra le altre informazioni ivi previste, sia i nominativi interessati dalle variazioni sia l'elenco delle variazioni.

In caso di errata comunicazione dei dati necessari all'abilitazione alla fruizione dei permessi, l'Azienda non potrà dar luogo agli adempimenti previsti.

8. Il lavoratore indicato nel punto 1 del presente accordo può, a richiesta, essere collocato in aspettativa non retribuita anche per tutta la durata del mandato ai sensi ed agli effetti dell'art. 31 della L. 20 maggio 1970 n. 300.
9. Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori firmatarie della presente intesa eviteranno che l'espletamento di attività sindacale determini la concentrazione di richieste di permesso presso unità organizzative con meno di 10 addetti.

In conseguenza di quanto sopra qualora insorga controversia tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali circa la corretta applicazione del criterio di comportamento di cui al precedente comma, si procederà ad un esame della situazione allo scopo di definire gli opportuni correttivi.

10. Per quanto riguarda i nominativi indicati da ciascuna Organizzazione Sindacale abilitati ad usufruire di permessi sindacali retribuiti in via continuativa, l'Azienda riconoscerà agli stessi un monte ore pari a 1.620 per ogni anno di vigenza del presente accordo. Pertanto, le Parti convengono di detrarre il calcolo delle medesime, moltiplicato per il numero dei soggetti individuati, dal monte ore complessivo previsto nella presente intesa.

Le OO.SS. dovranno comunicare all'Azienda, entro il mese di novembre dell'anno precedente, i sopracitati nominativi utilizzando il format allegato (All.3).

Esclusivamente per il 2017 tale comunicazione dovrà avvenire entro e non oltre il 10 febbraio p.v.

grs

Sarà cura della singola O.S. comunicare alla Società eventuali interruzioni della fruizione dei permessi sindacali retribuiti in modalità continuativa precedentemente formalizzati.

Analogamente, il lavoratore, nel rispetto delle norme vigenti, dovrà aver cura di informare l'Azienda al verificarsi di eventi quali malattia, infortunio, ecc. o, comunque, a causa di eventi sospensivi del rapporto di lavoro idoneamente documentati.

In tali casi, i periodi di assenza non più usufruiti verranno riconosciuti come cedole e consegnate alla rispettiva Organizzazione Sindacale entro aprile per il periodo dicembre-marzo; entro settembre per il periodo aprile-agosto ed entro dicembre per i periodi successivi.

- 11. Il presente accordo ha vigenza dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.
- 12. Ove emergano divergenze interpretative in ordine alle norme del presente accordo la questione formerà oggetto di esame fra la Segreteria Nazionale dell'Organizzazione Sindacale interessata e l'Azienda.

Nota a verbale

Con riferimento alla dematerializzazione delle cedole giustificative di permessi sindacali, l'Azienda si impegna a presentare una proposta alle Organizzazioni Sindacali entro il mese di maggio 2017,

per Poste Italiane S.p.A.:

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

per le OO.SS.:

SLC-CGIL
 SLP-CISL
 UILposte
 FAILP-CISAL
 CONFAL COM.NI
 UGL COM.NI

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Settefiume

OO.SS.	2017
SLC-CGIL	123.185
SLP-CISL	298.036
UILposte	89.179
FAILP-CISAL	53.340
CONFSAL COM.NI	57.974
UGL COM.NI	37.773

